

3

2016

Diritto delle Relazioni Industriali

Publicazione Trimestrale - Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in abbonamento postale - D.L. 353/2003 (convertito in L. 27/02/2004 n° 46) articolo 1, comma 1, DCB (VARESE)



**ADAPT**  
www.adapt.it  
UNIVERSITY PRESS

# Diritto delle Relazioni Industriali

Rivista trimestrale già diretta da  
**MARCO BIAGI**

## *In questo numero*

### RICERCHE

*Tecnologia, ambiente e demografia:  
il diritto del lavoro alla prova della nuova grande trasformazione*

### INTERVENTI

*Riforma dell'apprendistato: rapporto con il contratto a tutele crescenti  
e "riordino" delle fonti di regolazione  
La categoria dirigenziale all'indomani del Jobs Act*

### RELAZIONI INDUSTRIALI E RISORSE UMANE

*Contrattazione aziendale: valorizzazione economica della professionalità*

### GIURISPRUDENZA ITALIANA

*Esclusione e licenziamento del socio lavoratore di cooperativa  
PA e contratto a termine: le Sezioni Unite optano per la trasposizione  
dell'indennità del settore privato  
Eccezione di inadempimento nel contratto di lavoro subordinato  
Obbligo di repêchage tra onere di allegazione e onere della prova  
Licenziamento della lavoratrice che si sottopone a fecondazione assistita  
Il ricorso al Comitato provinciale dei garanti contro la Commissione elettorale*

### LEGISLAZIONE, PRASSI AMMINISTRATIVE E CONTRATTAZIONE

*La vigilanza ispettiva sulla contrattazione collettiva*

### GIURISPRUDENZA E POLITICHE COMUNITARIE DEL LAVORO

*Appalti pubblici: tutela dei lavoratori nella sentenza RegioPost  
Trasferimento d'azienda, "effetto Lazzaro"  
e ruolo giocato dalla continuazione dell'attività nella direttiva 2001/23/CE*

### OSSERVATORIO INTERNAZIONALE E COMPARATO

*Iran - Ascesa e declino della libertà sindacale  
Russia - Il lavoro transnazionale*

**N. 3/XXVI - 2016**



**GIUFFRÈ EDITORE**

# DIRITTO DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI

Rivista fondata da Luciano Spagnuolo Vigorita e già diretta da Marco Biagi

## DIREZIONE

Tiziano Treu, Mariella Magnani, Michele Tiraboschi (*direttore responsabile*)

## COMITATO SCIENTIFICO

Gian Guido Balandi, Francesco Basenghi, Mario Biagioli, Roberta Bortone, Alessandro Boscati, Umberto Carabelli, Bruno Caruso, Laura Castelvetti, Giuliano Cazzola, Gian Primo Cella, Carlo Dell'Aringa, Riccardo Del Punta, Raffaele De Luca Tamajo, Pietro Ichino, Vito Sandro Leccese, Fiorella Lunardon, Arturo Maresca, Luigi Mariucci, Oronzo Mazzotta, Luigi Montuschi, Gaetano Natullo, Luca Nogler, Angelo Pandolfo, Roberto Pedersini, Marcello Pedrazzoli, Adalberto Perulli, Giampiero Proia, Mario Ricciardi, Mario Rusciano, Giuseppe Santoro-Passarelli, Franco Scarpelli, Paolo Sestito, Pier Antonio Varesi, Luciano Spagnuolo Vigorita, Patrizia Tullini, Armando Tursi, Carlo Zoli, Lorenzo Zoppoli.

## COMITATO EDITORIALE INTERNAZIONALE

Carmen Agut García (*Castellón*), Janice Bellace (*Pennsylvania*), Roger Blanpain (*Lovanio*), Julio Grisolia (*Buenos Aires*), Csilla Kolonnay Lehoczký (*Budapest*), Antonio Ojeda Avilés (*Siviglia*), Shinya Ouchi (*Tokyo*), Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer (*Madrid*), Juan Raso Delgue (*Montevideo*), Jacques Rojot (*Parigi*), Malcolm Sargeant (*Londra*), Manfred Weiss (*Francoforte*).

## REDAZIONE

Paolo Tomassetti (*redattore capo*), Andrea Bollani (*coordinatore Osservatorio giurisprudenza italiana*), Luca Calcaterra, Guido Canavesi, Lilli Viviana Casano, Emanuele Dagnino, Francesca De Michiel, Maurizio Del Conte, Maria Del Frate, Maria Teresa Crotti, Marco Ferraresi (*coordinatore Pavia*), Giuseppe Ludovico, Laura Magni (*coordinatore Modena*), Pietro Manzella (*revisore linguistico*), Marco Marzani, Emmanuele Massagli, Giuseppe Mautone, Nicoletta Pagni, Giovanni Battista Panizza, Veronica Papa, Flavia Pasquini, Pierluigi Rausei, Nicola Salerno, Raffaello Santagata, Silvia Spattini, Gaetano Zilio Grandi.

## COMITATO DEI REVISORI

Francesco Basenghi, Vincenzo Bavaro, Stefano Bellomo, Mario Biagioli, Marina Brolo, Umberto Carabelli, Bruno Caruso, Carlo Dell'Aringa, Maurizio Del Conte, Riccardo Del Punta, Vincenzo Ferrante, Donata Gottardi, Pietro Ichino, Vito Sandro Leccese, Fiorella Lunardon, Arturo Maresca, Oronzo Mazzotta, Luca Nogler, Antonella Occhino, Angelo Pandolfo, Pasquale Passalacqua, Marcello Pedrazzoli, Adalberto Perulli, Giampiero Proia, Giuseppe Santoro-Passarelli, Patrizia Tullini, Armando Tursi, Antonio Vallebona, Pier Antonio Varesi, Gaetano Zilio Grandi, Carlo Zoli, Antonello Zoppoli, Lorenzo Zoppoli.

ADAPT – Centro Studi Internazionali e Comparati del Dipartimento di Economia Marco Biagi Diritto Economia Ambiente Lavoro – Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Viale Berengario, 51 – 41100 Modena (Italy) – Tel. +39 059 2056742; Fax +39 059 2056043. Indirizzo e-mail: [dri@unimore.it](mailto:dri@unimore.it)

Dipartimento di Studi Giuridici – Università degli Studi di Pavia  
Corso Strada Nuova, 65 – 27100 Pavia (Italy) – Tel. +39 0382 984013; Fax +39 0382 27202.  
Indirizzo e-mail: [dri@unipv.it](mailto:dri@unipv.it)

*Diritto delle Relazioni Industriali* si impegna a procedere alla selezione qualitativa dei materiali pubblicati sulla base di un metodo di valutazione formalizzata e anonima di cui è responsabile il Comitato dei revisori. Tale sistema di valutazione è coordinato dalla direzione che si avvale anche del Comitato scientifico e del Comitato editoriale internazionale.

Amministrazione: Casa editrice Dott. A. GIUFFRÈ EDITORE S.p.A.,  
via Busto Arsizio, 40 - 20151 Milano - tel. 02/38.089.200 - fax 02/38089432  
Internet: <http://www.giuffre.it> - e-mail: [vendite@giuffre.it](mailto:vendite@giuffre.it)

## Pubblicità:

Dott. A. GIUFFRÈ EDITORE S.p.A. - Servizio Pubblicità, via Busto Arsizio, 40 - 20151 Milano - tel. 02/38.089.335 - fax 02/38089426  
e-mail: [periodici@giuffre.it](mailto:periodici@giuffre.it)

## CONDIZIONI DI ABBONAMENTO PER IL 2016

Unione europea	€ 120,00
Paesi extra Unione europea	€ 180,00
Prezzo di un singolo numero	€ 30,00
(Extra U.E. € 45,00)	

Sconto 10% per i soci AISRI - soci ADAPT - abbonati Bollettino ADAPT - soci AIDP - soci GDP

## RIVISTA ON-LINE ALL'INTERNO DI "BIBLIOTECA RIVISTE" DAL 1991

U.E.	abbonato € 31,00*	non abbonato € 99,00*
------	-------------------	-----------------------

\*IVA esclusa

La rivista on-line riproduce, in pdf, i contenuti di ogni fascicolo dall'anno indicato fino all'ultimo numero in pubblicazione.

La sottoscrizione dell'abbonamento "abbonato" alla rivista cartacea garantisce un accesso al contenuto dal 1 gennaio 2016, o da qualunque data successiva di sottoscrizione, fino al 31 dicembre 2016.

La sottoscrizione dell'abbonamento "non abbonato" alla rivista cartacea garantisce un accesso di 365 giorni dalla data di sottoscrizione.

In seguito alla sottoscrizione sarà inviata all'abbonato una password di accesso.

Il sistema on-line Biblioteca Riviste permette la consultazione dei fascicoli attraverso ricerche:

- full text
- per estremi di pubblicazione (numero e anno fascicolo)
- per data

In caso di sottoscrizione contemporanea alle due riviste cartacee qui di seguito indicate **sconto 10% sulla quota di abbonamento:**

	Unione europea	Paesi extra Unione europea
<i>Diritto delle Relazioni Industriali</i>	€ 120,00	€ 180,00
<i>Rivista Italiana di Diritto del Lavoro</i>	€ 155,00	€ 232,00

L'abbonamento alla rivista cartacea decorre dal 1° gennaio di ogni anno e dà diritto a tutti i numeri relativi all'annata, compresi quelli già pubblicati.

Il pagamento può effettuarsi direttamente all'Editore:

- con versamento sul c.c.p. 721209, indicando chiaramente gli estremi dell'abbonamento;
- a ricevimento fattura (riservata ad enti e società);
- mediante carta di credito (VISA - MASTERCARD - EUROCARD - CARTA SI), precisando: numero, scadenza, data di nascita;
- oppure tramite gli Agenti Giuffrè a ciò autorizzati (cfr. pagine gialle).

Il rinnovo dell'abbonamento deve essere effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno.

I fascicoli non pervenuti all'abbonato devono essere reclamati al ricevimento del fascicolo successivo. Decorso tale termine si spediscono, se disponibili, contro rimessa dell'importo.

Le comunicazioni in merito a mutamenti di indirizzo vanno indirizzate all'Editore.

Per ogni effetto l'abbonato elegge domicilio presso la "Dott. A. Giuffrè Editore SpA" - Via Busto Arsizio, 40 - 20151 Milano.

*I contributi pubblicati in questa rivista potranno essere riprodotti dall'Editore su altre, proprie pubblicazioni, in qualunque forma*

Registrazione presso il Tribunale di Milano al n. 1 del 4 gennaio 1991

R.O.C. n. 6569 (già RNS n. 23 vol. 1 foglio 177 del 2/7/1982)

Direttore responsabile: MICHELE TIRABOSCHI




Rivista associata all'Unione della Stampa Periodica Italiana

Pubblicità inferiore al 45%

Tipografia «MORI & C. S.p.A.» - 21100 VARESE - VIA F. GUICCIARDINI 66

## 1. Servizi ispettivi e attività di vigilanza

**1.1.** Nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 24 maggio 2016, n. 10599 (in  *Boll. ADAPT*, 2016, n. 26).

### La vigilanza ispettiva sulla contrattazione collettiva

*Sommario:* **1.** I poteri ispettivi sulla contrattazione collettiva: lo stato del (limitato) dibattito. – **2.** L'odierno orientamento estensivo del Ministero. – **3.** Conclusioni.

**1.** La nota ministeriale in epigrafe tratta un tema, quello dei poteri ispettivi sull'applicazione della contrattazione collettiva, di rilievo pratico non trascurabile, sebbene poco "frequentato" nelle sedi ermeneutiche.

Sul piano normativo, la relativa potestà di vigilanza è prevista dall'art. 7, lett. *b*, del d.lgs. n. 124/2004, il quale dispone che l'organo ispettivo vigila sulla corretta applicazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro. Tale precetto non costituisce, peraltro, una novità, trovando un antecedente nell'art. 4, comma 1, lett. *b*, della l. n. 628/1961 che attribuisce agli ispettori del lavoro la potestà di «vigilare sull'esecuzione dei contratti collettivi di lavoro». A sua volta, l'art. 13, comma 2, del medesimo d.lgs. n. 124/2004, nel testo riformato dalla l. n. 183/2010, dispone che il personale ispettivo diffida il trasgressore e l'obbligato solidale nell'ipotesi, tra le altre, in cui accerti l'inosservanza di clausole del contratto collettivo.

In merito all'interpretazione delle disposizioni citate, si registra un orientamento restrittivo, secondo cui il potere ispettivo, attribuito dall'art. 7 del d.lgs. n. 124/2004, è limitato al fenomeno di integrazione tra legge e contrattazione collettiva, laddove la prima rinvia alla seconda a fini di deroga o di modifica del precetto legale (cfr. S. MARGIOTTA, *La vigilanza pubblica sull'applicazione dei contratti collettivi di diritto comune*, in *MGL*, 2006, n. 12). In tal senso, dunque, la potestà dell'ispettore del lavoro può esplicitarsi con esclusivo riferimento a quei contratti che, secondo l'impostazione seguita anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 344/1996, svolgerebbero una funzione di "fonti del diritto *extra ordinem*" (sulla problematica dei rinvii normativi alla contrattazione collettiva in funzione di integrazione del precetto legislativo si rimanda, tra gli altri, a L. MENGONI, *Legge e autonomia collettiva*, in *MGL*, 1980, 692 ss.; G. FERRARO, *Fonti autonome e fonti eteronome nella legislazione della flessibilità*, in *DLRI*, 1986, 667 ss.; M. D'ANTONA, *Il quarto comma dell'art. 39 della Costituzione, oggi*, in *DLRI*, 1998, n. 80). In senso sostanzialmente adesivo si sostiene che l'art. 7 del decreto di riforma dei servizi ispettivi consideri il ruolo di "completamento normativo" della contrattazione collettiva rispetto alla disciplina legale, come nelle numerose ipotesi contenute nel d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66, in materia di orario di lavoro ovvero anche nel d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, con riferimento a talune

tipologie contrattuali (P. RAUSEI, *Vigilanza e sanzioni sulla contrattazione collettiva*, in *DPL*, 2008, n. 24). Secondo questo orientamento, peraltro, alla luce delle odierne interazioni fra legge e contrattazione collettiva, l'art. 7, comma 1, lett. *b*, del d.lgs. n. 124/2004 va inteso nel senso di una verifica ispettiva subordinata alla volontà delle parti del rapporto di lavoro di applicare esplicitamente al relativo contratto individuale uno specifico contratto collettivo di lavoro. Invero, l'azione ispettiva deve esplicarsi nel rispetto dei limiti posti dalla libertà sindacale e dal pluralismo sindacale (art. 39 Cost.), da un lato, nonché dalla autonomia negoziale e dalla libertà imprenditoriale (art. 41 Cost.), dall'altro. In tale prospettiva, l'ispettore del lavoro potrà legittimamente verificare la corretta applicazione di contratti collettivi di ogni livello stipulati da una qualsiasi associazione di categoria od organizzazione datoriale con una qualsiasi rappresentanza sindacale dei lavoratori. Tuttavia, si precisa che il personale ispettivo non può omettere di verificare, in forza della natura di diritto comune del contratto collettivo di lavoro, se questo risulta essere effettivamente applicato fra le parti, sia per volontaria adesione alle organizzazioni firmatarie dello stesso, sia per rinvio contenuto nel contratto individuale di lavoro.

Quindi, alla stregua di tale corretta impostazione, la vigilanza pubblica sul contratto collettivo di lavoro esige la condivisa applicazione di questo nel contesto del rapporto individuale. Da questo punto di vista si spiegherebbe anche la diversa terminologia utilizzata dal legislatore del 2004, rispetto a quello del 1961, laddove il primo fa riferimento alla "applicazione", mentre il secondo alla "esecuzione" dei contratti collettivi, a sottolineare l'attuale rilevanza della libera volontà di applicazione dell'autonomia collettiva come scelta imprenditoriale rispondente al disposto di cui all'art. 39, primo comma, Cost. (cfr. P. RAUSEI, *Busta paga e contratti collettivi*, Ipsoa-Inditalia, 2013, 29).

Il Ministero del lavoro, sollecitato a chiarire l'ambito del potere ispettivo ex art. 7, d.lgs. n. 124/2004, nell'interpello n. 21/2009 precisava che l'eventuale accertamento, da parte del personale ispettivo, di inosservanze ai precetti contrattuali collettivi non determina l'applicazione di sanzioni pecuniarie amministrative, salve talune ipotesi individuate esplicitamente dal legislatore (ad es. la violazione dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 66/2003, secondo il quale «il lavoro straordinario deve essere [...] compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro», è punita in via amministrativa) e salva l'inosservanza di contratti collettivi *erga omnes*, di cui alla c.d. legge Vigorelli (l. n. 741/1959). Piuttosto, secondo il Ministero, la vigilanza sui contratti collettivi di lavoro, di cui al citato art. 7, comma 1, lett. *b*, del d.lgs. n. 124/2004 trova il suo principale strumento attuativo nell'istituto della diffida accertativa per crediti patrimoniali disciplinata dall'art. 12 del medesimo decreto. La previsione da ultimo menzionata consente, infatti, al personale ispettivo di diffidare, in sede ispettiva, il datore di lavoro a corrispondere direttamente al lavoratore le somme che risultino accertate quali crediti retri-

butivi derivanti dalla corretta applicazione dei contratti collettivi di lavoro applicabili.

Quanto all'istituto della diffida, di cui al riformato testo dell'art. 13 del d.lgs. n. 124/2004, è utile richiamare l'orientamento ministeriale espresso nella circ. Min. lav. n. 41/2010, che fa propria l'interpretazione restrittiva sopra illustrata, secondo cui la disposizione trova applicazione nelle sole fattispecie in cui la contrattazione collettiva svolga una funzione integratrice del precetto normativo, per la cui violazione sia stabilita una sanzione amministrativa (cfr. P. PENNESI, M. TRAVAGLINI, *Il rapporto tra legge e contrattazione nei più recenti orientamenti ministeriali*, in *GLav*, 2011, n. 21, 28 ss.).

2. Premesso quanto sopra, in merito alla prevalenza della lettura restrittiva dell'art. 7 del d.lgs. n. 124/2004, nella parte in cui affida all'organo di vigilanza poteri di verifica sull'autonomia collettiva, l'attuale orientamento del Ministero non sembra in linea con detta lettura. In effetti, come si avrà a breve modo di osservare, con tale presa di posizione l'amministrazione non limita l'ambito di intervento ispettivo alle ipotesi di integrazione funzionale tra legge e contrattazione collettiva, ma invita l'organo accertatore a "disapplicare" il patto collettivo minoritario (c.d. "pirata") al datore di lavoro che pur risulta volontariamente applicarlo.

Il parere ministeriale nasce dalla richiesta di un'associazione datoriale (l'Anasfim) la quale, applicando il contratto nazionale Terziario, distribuzione e servizi ed uno integrativo decentrato, stipulati entrambi con le organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore del *marketing* operativo, lamentava la vigenza di contratti stipulati da associazioni minoritarie con il solo scopo di fare concorrenza sleale alle proprie associate sul piano dei trattamenti economici e normativi assicurati ai lavoratori. In particolare, il contratto decentrato stipulato dalla richiedente prevede un percorso di stabilizzazione di collaboratori coordinati e continuativi con contratti di lavoro subordinato, percorso che l'associazione ritiene a rischio di esito negativo in conseguenza della stipula dei menzionati contratti "pirata". Inoltre, la medesima associazione segnalava al Ministero la notevole diffusione di contratti di secondo livello, stipulati ai sensi dell'art. 8 del d.l. n. 138/2011 da organizzazioni minoritarie, che prevedono generali riduzioni dei livelli di tutela economica e normativa dei lavoratori appartenenti ai settori del *merchandising* e del *promoting* rispetto a quelli garantiti dal contratto stipulato dalla richiedente con le maggiori organizzazioni.

Il riscontro del Ministero è chiaro e perentorio. Esso rammenta, *in primis*, il disposto di cui all'art. 8 del d.l. n. 138/2011, il quale non solo rimette la stipulazione dei contratti di prossimità esclusivamente alle organizzazioni dotate del grado della maggiore rappresentatività comparata, ma stabilisce altresì che tali contratti devono perseguire i fini contemplati dalla medesima disposizione. L'assenza di tali condizioni, con tutta evidenza, preclude a simili contratti l'attribuzione dell'efficacia derogatoria della legge e della contrattazione nazionale. In ragione di tale assunto, il Dicastero dispone che il personale ispet-

tivo dovrà ritenere inefficaci detti negozi ed adottare i conseguenti atti, quali recuperi contributivi e diffide accertative.

La nota di prassi puntualizza anche che, a norma dell'art. 1, comma 1175, della l. n. 296/2006, il requisito dell'applicazione di contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni dotate della maggiore rappresentatività comparata è necessario per godere dei benefici normativi e contributivi (cfr. anche int. Min. lav. 24 marzo 2015, n. 8, in *Boll. ADAPT*, 2015, n. 12). Quindi, l'applicazione di contratti stipulati da soggetti privi dello stigma della maggiore rappresentatività comparata (su tale concetto si veda, da ultimo P. TOMASSETTI, *La nozione di sindacato comparativamente più rappresentativo nel decreto legislativo n. 81/2015*, in M. TIRABOSCHI (a cura di), *Le nuove regole del lavoro dopo il Jobs Act. Commento sistematico dei decreti legislativi nn. 22, 23, 80, 81, 148, 149, 150 e 151 del 2015 e delle norme di rilievo lavoristico della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità per il 2016)*, Giuffrè, 2016, 313 ss., e l'ampia bibliografia ivi richiamata) preclude l'accesso a detti benefici, compreso quello previsto per l'esonero contributivo dalle leggi di stabilità 2015 e 2016. A questo proposito, il Ministero invita gli ispettori al recupero degli eventuali benefici goduti da datori di lavoro che applicano contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni non dotate del requisito rappresentativo. Inoltre, lo stesso Ministero avvisa che l'applicazione di contratti, pur stipulati dalle associazioni rappresentative, ma riguardanti ambiti di attività diversi da quelli nei quali opera il datore di lavoro interessato, non è priva di conseguenze sul piano contributivo. In tal senso, il Dicastero dispone che gli organi ispettivi procedano al recupero contributivo qualora riscontrino l'applicazione di contratti non rispondenti alla categoria di appartenenza del datore di lavoro. L'assunto è fondato sul combinato disposto dell'art. 1, comma 1, del d.l. n. 338/1989 e dell'art. 2, comma 25, della l. n. 549/1995, che impone il calcolo della contribuzione previdenziale applicando l'importo, se superiore, delle retribuzioni previste nei contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale della categoria nella quale opera l'impresa.

**3.** Dunque, il Ministero, lungi dal limitare i poteri ispettivi sulla contrattazione collettiva alle ipotesi individuate nel menzionato int. Min. lav. n. 21/2009, concepisce l'ambito di intervento dell'organo di vigilanza su basi decisamente più ampie. Innanzitutto, individua una potestà di controllo sulla contrattazione di prossimità (in merito alla quale si era già espresso positivamente in dottrina P. CAPURSO, *Il controllo ispettivo sulla contrattazione di prossimità*, in *IPrev.*, 2012, n. 1-2-3-4) relativamente sia al possesso del requisito della maggiore rappresentatività comparata, sia alla sussistenza del perseguimento dei fini indicati dalla legge, quando sia accertato il carattere peggiorativo, per i lavoratori e per le casse degli istituti previdenziali, delle condizioni previste in tali negoziazioni. Ma più in generale, il Dicastero ritiene che gli ispettori abbiano margini di intervento sulla verifica della sussistenza in concreto della maggiore rappresentatività ovunque sia richiesta dalla legge l'applicazione di

contratti collettivi stipulati da organizzazioni dotate di tale requisito, al fine di fruire di benefici normativi e contributivi.

Del resto, la ragionevolezza dell'orientamento ministeriale discende da una corretta ricostruzione dei rapporti tra vigilanza pubblica e principio di libertà sindacale. Com'è evidente, l'art. 39 Cost. non concede alcuno spazio inibitorio o repressivo alla potestà ispettiva relativamente alle condotte datoriali di scelta in ordine all'*an* – libertà sindacale positiva e negativa – ed al *quid* – tipologia di contratto – di applicazione della contrattazione collettiva. Di converso, i poteri di vigilanza pubblica ben possono esplicarsi sulla corretta applicazione, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 124/2004, dei contratti che assicurano benefici normativi e contributivi. Infatti, l'applicazione di detti contratti, lungi dall'essere obbligatoria, è tuttavia condizione per le agevolazioni legislative e rappresenta quindi un onere per gli interessati. Sicché, se costoro intendono avvalersene devono evidentemente osservare tutte le condizioni normativamente stabilite, e il controllo su tale osservanza non può che spettare agli organi ispettivi in virtù della disposizione di cui all'art. 7 del citato d.lgs. 124.

Lo stesso potere ispettivo deve esplicarsi in relazione ai contratti “pirata” i quali, abbassando i livelli di tutela, creano estesi danni sociali e incentivano la concorrenza sleale tra imprese, come peraltro lo stesso Ministero del lavoro aveva già disposto, per il settore cooperativo, con le circ. 9 novembre 2010, 6 marzo 2012 e 1° giugno 2012, sollecitando l'adozione delle diffide accertative da parte del personale di vigilanza.

*Carminé Santoro*

*Funzionario del Ministero del lavoro*

*Docente di Diritto sanzionatorio*

*Scuola internazionale di dottorato in Formazione della persona e mercato del lavoro*

*ADAPT-CQIA, Università degli Studi di Bergamo*